



COMUNE DI TRIUGGIO

(Provincia di Monza e Brianza)

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2020

SOMMARIO

Art. 1 - ISTITUZIONE

Art. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 3 - ESCLUSIONI

Art. 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 -NORMA DI RINVIO

Art. 1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Triuggio istituisce, nel proprio bilancio, un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale.

La riapertura deve avvenire negli stessi locali occupati in precedenza con l'esercizio della medesima attività. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Art. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- dell'artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro, definiti ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92;
- le sale per scommesse;
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Art. 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura, il contributo è pari al:

- 100% dell'Imposta municipale propria (IMU)
- 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- 80% della tassa sui rifiuti (TARI)

regolarmente versati nell'esercizio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento, il contributo è pari al:

- 70% dell'Imposta municipale propria (IMU)
- 70% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- 50% della tassa sui rifiuti (TARI)

regolarmente versati nell'esercizio precedente è presentata la richiesta di concessione. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'importo di ciascun contributo è proposto dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, e fissato con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, calcolato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1

I contributi sono materialmente erogati solo dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

L'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 2.000.

I contributivi sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal D.L.n.34/2019 o da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono consegnare, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta redatta sul modello appositamente predisposto dal Comune completa dell'autocertificazione attinente il possesso dei requisiti di legge impegnandosi, per i successivi tre anni, ad autocertificare, entro gli stessi termini, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti.

Possono presentare domanda i soggetti esercenti in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori indicati nel precedente articolo 2 che procedono alla riapertura o all'ampliamento nei termini di cui all'articolo 1.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite PEC. La richiesta si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, o, alla data della ricevuta di ritorno per l'invio tramite PEC.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro scritto da parte dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'agevolazione sono trattati secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 es.m.i.

Art. 7 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge con- tenute nell'art. 30-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i..